

**Dal pugnale al tribunale.
Una vendetta fiorentina a Bologna ai primi del Trecento**

di Lorenzo Caravaggi

Reti Medievali Rivista, 23, 2 (2022)

<<http://www.retimedievali.it>>



Firenze University Press

Dal pugnale al tribunale. Una vendetta fiorentina a Bologna ai primi del Trecento*

di Lorenzo Caravaggi

Il contributo analizza la natura del rapporto tra violenza interpersonale e giustizia nell'Italia tardo comunale, soffermandosi sulle maniere in cui la nuova normativa sulla vendetta sviluppata dalla metà del Duecento influì sulle pratiche di conduzione e gestione dei conflitti in sede giudiziaria. Si prende in esame, come caso di studio, un processo penale svolto a Bologna nel 1306 contro due fiorentini accusati di aver commesso un assalto motivato dalla ritorsione ai danni di un guelfo bianco fiorentino allora residente nella città felsinea, permettendo così di paragonare le diverse maniere in cui la vendetta veniva trattata in città come Bologna e Firenze che erano in strettissimo rapporto tra loro ma che avevano sistemi normativi differenti. Come si vedrà, il processo svolto contro i fiorentini mostra come nonostante la presa di posizione di diversi governi di popolo – tra cui quello bolognese – contro la ritorsione, questa rimaneva una pratica comune nella gestione dei conflitti, mentre la sua valutazione in sede giudiziaria poteva subire fortissimi condizionamenti politici che entravano in contrasto con la normativa vigente. Più in generale, il presente articolo getta luce sulle conseguenze pratiche dell'incrocio tra politica e giustizia – un fenomeno che a Bologna e in altre città fu sempre più frequente a partire dai primi anni del Trecento.

This article seeks to analyse the relationship between interpersonal violence and justice in late-medieval Italy, focusing on the ways in which new laws on vendetta developed from the mid-thirteenth century onwards affected the management of violent conflicts in judicial settings. In order to do this we will examine a Bolognese criminal trial officiated in 1306 against two Florentine citizens who committed a revenge-motivated assault against a Florentine White Guelf exile who was then residing in Bologna. This case study will allow us to compare the different ways in which vendetta was treated in cities that were closely linked to each other but which had different normative systems. As we will see, the trial against the two Florentines reveals that despite the legal and moral condemnation of revenge that was typical of contemporary *popolo* governments – among which was that of Bologna – vendetta remained a common practice in the management of conflicts, while the responses given by judicial authorities could be influenced by interests of a political nature that clashed with existing laws. More generally, this case study also sheds light on the consequences of the encounter between the judicial and political spheres – a phenomenon ever more present in Bologna and other cities from the early fourteenth century onwards.

* La ricerca e scrittura del presente saggio sono state finanziate dalla generosa *Leverhulme Trust* (grant ECF-2021-340), che ringrazio di cuore. Desidero inoltre ringraziare Armando Antonelli, Andrea Zorzi e Lidia Zanetti Domingues per aver letto e commentato con molta attenzione una prima versione di questo lavoro, e la redazione di «Reti Medievali Rivista», oltre che i revisori anonimi, per i numerosi consigli e suggerimenti ricevuti.

Medioevo; secolo XIV; Bologna; vendetta; faida; violenza; giustizia; comuni italiani.

Middle Ages; 14th Century; Bologna; Revenge; Feud; Violence; Justice; Italian communes.

In una sera di maggio del 1306, a Bologna, le strade della cappella di Santa Maria Maggiore si trasformarono nel teatro di un sanguinoso assalto ai danni di un esule fiorentino, Matteo di Lapo Minutoli. La vittima si trovava di fronte all'abitazione dei Mussolini, quando un cittadino di Firenze di nome Bindo di Lamberto, accompagnato dal servitore Simone di Giunta, tese un agguato armato di spada e pugnale. Immediatamente dopo aver inflitto una profonda ferita alla testa del Minutoli, i due scapparono inseguiti da alcuni vicini che avevano assistito alla scena. Mentre Simone riuscì a sfuggire all'arresto, Bindo di Lamberto terminò la sua fuga in un'abitazione situata lungo la strada, dove tentò di allontanare gli inseguitori a colpi di spada prima di essere finalmente fermato, portato al palazzo comunale e preso in custodia dai berrovieri del podestà Bernardino da Polenta. Siccome l'assalitore era stato colto in flagrante e il crimine era stato commesso dopo il primo rintocco della campana serale, il giudice responsabile del tribunale penale, Armanino da Parma, stabilì di processare Bindo di Lamberto d'ufficio¹. Il notaio della *curia maleficiarum* Liberio dei Guerretti fu incaricato, come da prassi, di registrare il crimine imputato nel libello processuale, specificando però in maniera insolita – e ne vedremo il motivo – che l'assalto era stato compiuto per vendicarsi di una precedente ferita fatta l'anno precedente a Bologna al fratello di Bindo, Corso, da Giannozzo, fratello di Matteo Minutoli, a causa di una disputa esistente tra i due².

¹ Per la storia e il funzionamento del processo inquisitorio: Vallerani, *L'amministrazione della giustizia a Bologna*; Vallerani, *Il potere inquisitorio del podestà*; Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*; Vallerani, *Medieval Public Justice*; Blanshei, *Criminal Court Procedure*.

² Bologna, Archivio di Stato (da ora in poi ASBo), *Comune, Curia del Podestà, Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium*, busta 66, registro III, cc. 29v-33r. Il libello recita: «Hec est inquisitio quam fecit et facere intendit magnificus et potens miles dominus Bernardinus de Polenta potestas civitatis Bononie et dominus Armaninus eius iudex ad maleficia deputatus ex eorum officio et sue curie adversus et contra Bindum Lamberti de Florencia qui est in forcia dicti domini potestatis et communis Bononie (...) et contra Simonem Çunte de Sancto Chassiano comitatus Florentie (...) super eo et de eo quod ad audienciam et noticiam dictorum dominorum (...) pervenit fama publica precedente et clamosa insinuatione refferente quod predicti Bindus et Symone de presenti anno et instanti mese madii, de sero post primum sonum campane (...) in strata publica in capella sancte Marie Maioris de Burgo Galerie, ante domum heredum domini Petri Musolini de Arçelata, tractate ordinate deliberate ex proposito et habito insimul comunicato inter se consilio et tractatu, cum armis offensibilibus et deffensibilibus (...) fecerunt insultum in personam Mathey quondam Lapi de Minutolis de Florencia, qui modo moratur in dicta capella (...) et ipsum Matheum cum spatibus quas evaginatatas habebant in manibus percusserunt et mortaliter vulneraverunt, scilicet dictus Bindus in capite magno et profundo vulnere cum ipsa spata in manu habebat (...) et nisi fuissent gentes de vicinia que traxerunt ad ipsum rumorem et post predictos bene interfecissent ipsum in vindictam faciendo et commictendo offensionem et iniuriam antedictam in predictum Matheum in vindictam ipsorum et cuiuslibet eorum occasione cuiusdam ferite que dicitur facta fuisse[t] de anno proximo preterito in civitate Bononie in persona Corxii fratris dicti Bindu per Çanoccium fratrem dicti Mathey, occasione cuiusdam questionis quam dictus frater habebat cum dicto Matheo tunc temporis».

Come sarebbe emerso nel corso del processo, i due gruppi familiari erano coinvolti in una faida iniziata tempo prima, forse nel quadro del più ampio conflitto tra guelfi bianchi e neri che colpiva in quegli anni diverse città dell'Italia centro-settentrionale³. A Firenze, il trionfo dei neri nell'autunno 1301 era costato l'esilio a Dante e a vari membri degli stessi Minutoli, banditi nel corso del 1302⁴. Nemmeno Bologna fu risparmiata, dato che le tensioni tra bianchi e neri si inasprirono ai primi del Trecento e raggiunsero il culmine nel febbraio 1306, quando il regime bianco, al potere fino a quel momento, venne rovesciato da una sommossa organizzata da esponenti di punta del partito guelfo radicale⁵. La vendetta contro Matteo Minutoli maturò in un momento di forti tensioni politiche, allorché il nuovo regime cercava di stabilizzare il potere appena conquistato e di allacciare rapporti diplomatici con Firenze e con altre città guelfe alleate degli Angiò di Napoli e del Regno di Francia⁶.

Il presente contributo intende esaminare le carte del processo intentato contro Bindo di Lamberto e Simone di Giunta, situando gli eventi narrati nel loro più ampio contesto sociale, politico e giuridico, e seguendo ordinatamente le varie fasi procedurali: la deposizione preliminare rilasciata da Bindo, che verrà letta alla luce della legislazione sulla violenza interpersonale vigente in quel periodo (§1); l'interrogatorio dei testimoni che si trovavano presenti al fatto, la deposizione di Matteo Minutoli e le prove presentate dal procuratore di quest'ultimo (§2); la difesa del reo e il retroscena politico della vicenda (§3); e, infine, le sentenze emesse dal podestà (§4). Questo ci permetterà di osservare in dettaglio le dinamiche della faida tra gruppi familiari dentro e fuori dal tribunale, cogliere le strategie processuali, retoriche e ideologiche impiegate dai protagonisti e, infine, analizzare le maniere in cui le autorità cittadine rispondevano al problema della violenza interna in un momento di forti trasformazioni istituzionali, politiche e sociali. Grazie alla ricchezza della documentazione, il processo della primavera del 1306 costituisce un caso di studio ideale per il rapporto tra vendetta e giustizia nell'Italia comunale – un tema che ha generato un dibattito storiografico tuttora in corso.

Gli studi inaugurati da Andrea Zorzi hanno pienamente dimostrato come la vendetta facesse parte della realtà quotidiana nella società comunale e che era solo una tra diverse pratiche “extra-giudiziarie” per gestire i conflitti adoperata da tutte le classi sociali⁷. Che la faida non fosse utilizzata solo dai magnati è dimostrato anche dal caso analizzato, dato che i Minutoli avevano avuto una recente ascesa economica e socio-politica che li aveva portati

³ Grillo, *Milano Guelfa*, pp. 93-104.

⁴ Diacciati, *Dante: relazioni sociali e vita pubblica*, p. 258.

⁵ Milani, *L'esclusione dal comune*, pp. 365-374; Vallerani, *Medieval Public Justice*, pp. 281-283; Antonelli, *Tanto crebbe la baldanza de' Neri*, pp. 22-25.

⁶ Si veda oltre, §3.

⁷ Zorzi, *Ius erat in armis*; Zorzi, *La cultura della vendetta*; Zorzi, *Fracta est civitas*; Zorzi, *I conflitti nell'Italia comunale*; Guarisco, *Il conflitto attraverso le norme*; Gardoni, *Conflitti, vendette e aggregazioni familiari*, più gli altri lavori citati oltre.

ai vertici del popolo fiorentino⁸. Ma se la pervasività sociale della vendetta è un dato ormai ampiamente dimostrato, la questione del suo status giuridico e delle maniere in cui le autorità cittadine e le istituzioni rispondevano alla faida è ancora aperta.

Da un lato, si sostiene che la vendetta fosse apertamente tollerata negli statuti cittadini prodotti tra XII e XIV secolo, determinando, in tal modo, l'intervento dei magistrati solo nel caso in cui la ritorsione non fosse stata proporzionata o in cui la pace che sanciva la fine del conflitto fosse stata infranta⁹. D'altro canto una serie di studi recenti ha rivisto questa interpretazione, sostenendo che in realtà, a partire almeno dalla metà del Duecento, in diverse città tra cui Bologna, Perugia e Siena, le compagini popolari promulgarono leggi che punivano quasi tutte le forme di violenza interpersonale, giungendo a pene più severe per gli assalti motivati da ritorsione¹⁰. Le cause di tale svolta legislativa sono molteplici, e sono dovute sostanzialmente al potere crescente dei regimi popolari, che impostarono la propria azione politica sullo sviluppo di un'idea di coesistenza sociale basata su ragioni religiose e civili¹¹. Com'è noto, nella seconda metà del XIII secolo il buono e pacifico stato (*bonus et pacificus status*) divenne una condizione indispensabile per il benessere sia spirituale sia materiale dell'intera comunità¹². Anche tra i "revisionisti", comunque, c'è disaccordo su come questi sviluppi influenzarono effettivamente l'amministrazione della giustizia. Vi è chi ha sostenuto che dalla metà del XIII secolo, i governi cittadini rafforzarono gli organi giudiziari e promossero una nuova concezione dell'ordine pubblico che si concretizzò in un maggiore controllo del territorio e in nuove misure coercitive e repressive da parte delle autorità pubbliche¹³. Altri invece hanno tentato di dimostrare che se da una parte le pene divennero effettivamente più severe, dall'altra le paci private, le amnistie e la reintegrazione sociale dei rei si innervarono, come mai prima, nel sistema giudiziario. Lo scopo principale di questo era il mantenimento del buono e pacifico stato e la reintegrazione di quei rei che non avessero costituito una minaccia politica o sociale¹⁴. In questi vari studi, la questione di come la nuova legislazione e presa di posizione sulla vendetta influenzarono

⁸ Diacciati, *Dante: relazioni sociali*, p. 258 nota 79.

⁹ Zorzi, *Pluralismo giudiziario e documentazione*; Zorzi, *Legitimation and Legal Sanction of Vendetta*; Zorzi, *Consigliare alla vendetta*; Guarisco, *Il conflitto attraverso le norme*; Gardoni, *Conflitti, vendette e aggregazioni familiari*.

¹⁰ Dean, *Violence, Vendetta, and Peacemaking*. Per una discussione si veda Zanetti Domingues, *Confession and Criminal Justice*, pp. 127-132. Per il caso bolognese si veda oltre, §1.

¹¹ Blanshei, *Criminal Law and Politics*; Artifoni, *I governi di "popolo"*; Jansen, *Peace and Penance in Late Medieval Italy*; Zanetti Domingues, *Confession and Criminal Justice*.

¹² Mineo, *Popolo e Bene Comune*; Zorzi, *Bien Commun et conflits politiques*.

¹³ Sbriccoli, "Vidi communiter observari"; Treggiari, *La parabola del bene comune*; Roberts, *Vendetta, Violence, and Police Power*; Roberts, *Police Power in the Italian*; Grillo, *Lordine della città*.

¹⁴ Zorzi, *I conflitti nell'Italia comunale*; Vallerani, *Medieval Public Justice*; Wray, *Instruments of Concord*; Onori, *Pace privata e regolamentazione della vendetta*; Jansen, *Peace and Penance*; Kumhera, *The Benefits of Peace*; Zanetti Domingues, *Confession and Criminal Justice*; Caravaggi, *Tra dialogo e conflitto*, pp. 681-684; Caravaggi, *Keeping the Peace in a Late Medieval*

effettivamente la conduzione e gestione della violenza motivata dalla ritorsione da parte sia dei protagonisti sia degli organi giudiziari e governativi è stata affrontata parzialmente e indirettamente, e verrà quindi esplorata in maniera più ampia nel presente saggio.

Come si cercherà di dimostrare, pure in un contesto, come quello bolognese, in cui la vendetta venne identificata come un reato grave da un punto di vista giuridico e morale già a partire dagli anni Cinquanta del Duecento (§1), gli statuti in materia non erano il solo punto di riferimento preso in considerazione quando questo reato veniva trattato in sede giudiziaria. Nel nostro caso, infatti, sia il reo sia la parte lesa basarono le proprie strategie processuali su altre leggi, nel tentativo di giustificare le proprie azioni o di arrecare il maggior danno possibile all'avversario (§1-3). Anche la reazione delle autorità cittadine e giudiziarie poteva rimanere aperta e flessibile, fino al punto di ignorare lo statuto sulla vendetta e tenere conto, nel momento di emettere la sentenza, anche di altri fattori di natura extra-giudiziaria e politica (§4). A Bologna come in altre città, infatti, a partire dai primi anni del Trecento la giustizia pubblica fu sempre più esposta ai tentativi di controllo da parte del potere politico¹⁵, un elemento che, come vedremo, influì direttamente sulle decisioni prese dal podestà Bernardino da Polenta.

Infine, il presente caso di studio getta luce nell'intreccio di inimicizie interpersonali sviluppatasi attorno alle divisioni tra Bianchi e Neri, così da aggiungere una tessera al mosaico dell'esilio dantesco, oggetto di nuovi studi negli ultimi anni¹⁶.

1. *L'udienza preliminare e la legislazione sulla vendetta*

La prima fase del processo inquisitorio consisteva nello svolgimento delle indagini preliminari da parte del giudice e del notaio mediante l'interrogazione di testimoni che avevano assistito al reato o che si trovavano nelle vicinanze e, se possibile, del reo e della vittima¹⁷. Siccome Bindo di Lamberto era in *fortia communis*, venne interrogato la sera dell'11 maggio, immediatamente dopo l'arresto. L'inquisito spiegò al giudice di essere residente a Parma, nella parrocchia di Santa Cristina, dove aveva abitato negli ultimi cinque anni¹⁸, e da dove era arrivato il giorno prima insieme al suo servitore, Simone di Giunta. Interrogato per quale motivo fosse venuto a Bologna, Bindo rispose che

Polity, pp. 100-109. Per la doppia natura della giustizia pre-moderna si veda il lavoro seminale di Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*.

¹⁵ Per la politicizzazione della giustizia a Bologna e in altre città si vedano Milani, *L'esclusione dal comune*; Vallerani, *Medieval Public Justice*; Blanshei, *Politics and Justice*. Per una discussione si veda oltre, §4.

¹⁶ Milani, *Appunti per una riconsiderazione del bando di Dante*; Zorzi, *Dante tra i Bianchi e i Neri*; Diacciati, *Dante: relazioni sociali*.

¹⁷ Vallerani, *Giustizia e documentazione*, p. 294.

¹⁸ Per il profilo politico dei protagonisti di questa vicenda si veda oltre, §3.

si era recato in città con l'intenzione di vendicarsi di Matteo di Lapo dei Minutoli di Firenze, e che era riuscito nel suo intento colpendo Matteo Minutoli alla testa, procurandogli una ferita *cum sanguine*¹⁹. Bindo aggiunse incalzato dal giudice che Simone di Giunta l'aveva accompagnato e gli aveva prestato aiuto durante l'agguato. A seguito di questa prima deposizione il reo venne consegnato al custode del carcere comunale, dove sarebbe rimasto per il resto del processo²⁰.

La versione di Bindo conferma quanto scritto nel libello, ovvero che l'assalto contro Matteo era stato compiuto per vendicare una precedente offesa. In realtà è possibile che il notaio avesse compilato il libello solo dopo aver registrato la deposizione dell'imputato, dato che gli uomini che avevano arrestato e portato Bindo al palazzo comunale non potevano logicamente conoscere il retroscena dell'assalto. Il processo che sopravvive nel registro non riporta infatti correzioni o cancellature, segno probabile che il notaio ricopiò gli atti in bella copia in un secondo momento, disponendoli nel corretto ordine procedurale²¹.

Ma l'elemento che rende questa deposizione eccezionale sta nel fatto che Bindo ammise apertamente di aver commesso il crimine imputatogli, per vendicare l'ingiuria ricevuta dal fratello. Nonostante vi sia un numero cospicuo di casi di assalto nei processi bolognesi del Due e Trecento²², la vendetta

¹⁹ L'assalto commesso da Giannozzo Minutoli contro Corso di Lamberto non ha lasciato traccia nei processi superstiti del 1305, ma questo potrebbe essere semplicemente a causa dell'incompletezza dei registri o del fatto che la ferita non venne denunciata alle autorità cittadine. I fondi controllati sono: ASBo, *Curia del Podestà, Giudici ad malleficia, Accusationes*, buste 27a e 27b; ASBo, *Inquisitionum*, Buste 63, 64 e 64bis.

²⁰ *Ibidem*, busta 66, registro III, c. 30v. «Ea die undecima madii, de sero post sonum campane, Bindus Lamberti de Florentia predictus in dicta inquisitione contentus presentatus in forcia dicti domini potestatis et communis Bononie constitutus in caminata palacii novi communis Bononie coram sapiente viro domino Armanino predicto iuratus mandata ipsius iudicis et communis Bononie et de veritate dicenda super ipsa inquisitione sibi hactenus exposita diligenter, interrogatus (...) ubi moratur, respondit in civitate Parme in contrata Sancte Cristine et ibi moratus est iam sunt v anni vel circha. Interrogatus quando venit ad civitatem Bononie respondit die heri. Interrogatus si solus vel sociatus respondit sociatus cum quodam nomine Symone Çunte de Sancto Chasciano districtus Florentie. Interrogatus ad quod venit, respondit ut feriret et vulneraret Matheum Lapi de Minutolis de Florentia. Interrogatus si eum percussit respondit quod sic, scilicet cum quadam spata in capite ita quod sanguis exivit loco in inquisitione contento post primum sonum campane. Interrogatus quare percussit eum, ut vendictam faceret cuiusdam offensionis facte sibi et cuidam suo fratri qui vocatur Cursius quam commisit Zanocius frater dicti Mathei, iam est annus percussit et vulneravit in civitate Bononie cum sanguinis effusione occasione cuiusdam questionis quam habebat seu habuerat dictus Matheus cum fratre predicto. Item dixit quod dictus Symone fuit cum eo hoc sero ad dandum auxilium faciendum in persona dicti Mathey, loco et tempore predictis (...) Et incontinenti raccomandatus fuit per ipsum iudicem Anthonio magistri Iohannis suo nomine et nomine sociorum suorum custodum carceris inferioris, qui Antonius incontinenti confessus fuit se et apud se habere in sua forcia et custodia Bindum predictum».

²¹ Vallerani, *Giustizia e documentazione*, p. 295, sostiene invece che i registri inquisitori venissero redatti direttamente seguendo lo svolgimento giornaliero dei processi. L'assenza di correzioni, errori e sbavature nel testo iniziale però suggerisce che almeno le fasi iniziali di alcuni processi potessero essere copiate da bozze tenute dai notai della curia.

²² Per i numeri della giustizia bolognese si veda Vallerani, *Medieval Public Justice*, pp. 156-157.

non veniva quasi mai menzionata negli atti giudiziari quale movente del fatto delittuoso, né tanto meno veniva confessata da chi era sotto accusa. In parte, ciò era dovuto alla natura dei processi, che riguardavano esclusivamente l'infrazione in sé e per sé, tralasciando gli eventi e i rapporti interpersonali che non erano oggetto di giudizio²³. Accadeva raramente infatti che il magistrato fosse interessato a ricostruire le cause del crimine e le profonde divisioni tra le parti coinvolte, così che di solito l'esistenza di rapporti di amicizia e inimicizia emergevano più tardi, durante l'interrogatorio dei testimoni a carico o di scarico. Allo stesso tempo, la reticenza da parte degli imputati ad ammettere che le loro azioni erano state motivate dalla ritorsione era causata soprattutto dallo statuto di Bologna. Prima di proseguire l'analisi della deposizione rilasciata da Bindo occorre quindi fare un passo indietro ed esaminare rapidamente la legislazione bolognese sulla vendetta e sulla faida prodotta nel corso del Duecento²⁴.

Le ben undici redazioni statutarie pubblicate a Bologna tra il 1245 e il 1288²⁵ permettono di ricostruire lo sviluppo legislativo sulla violenza interpersonale e sulla vendetta e di osservare come l'attitudine per queste pratiche mutò proprio negli anni in cui il popolo consolidò una posizione di predominio nello spazio politico cittadino²⁶. La più antica legislazione bolognese sulla vendetta pervenutaci risale al 1252, in un momento in cui il popolo aveva acquisito un ruolo all'interno del governo accanto ai *milites*, in un clima di costante tensione²⁷. In essa si stabiliva la pena contro coloro che avessero fatto vendetta contro persone diverse dal responsabile dell'offesa originale («*preter quam in offendentem*»). Il reo, se contumace, sarebbe stato messo al bando perpetuo, anche se questo era revocabile tramite una pace stipulata con la parte lesa o i suoi eredi; i suoi beni materiali invece sarebbero stati per metà pubblicati (ovvero requisiti) dal comune, e per metà consegnati alla parte lesa²⁸. Leggi simili – che si limitavano a descrivere la punizione per i «*facientes vindictam preter quam in offendentem*» – vennero emanate negli anni seguenti anche in altre città, tra le quali Firenze²⁹. Ma come evidenziato in diversi studi, queste normative non tolleravano la vendetta contro l'offensore originale, ma si limitavano a punire in maniera più aspra la ritorsione contro terze parti innocenti del crimine alla base dell'atto vendicativo. Infatti, gli statuti prodotti in città come Bologna, Perugia e Siena tra Due e Trecento

²³ *Ibidem*, pp. 128-132; per la rarità in cui la vendetta compare negli atti giudiziari anche Dean, *Violence, Vendetta, and Peacemaking*, p. 4.

²⁴ Dean, *Violence, Vendetta, and Peacemaking*, si è soffermato soltanto sugli statuti del 1288 e 1454, senza considerare le redazioni precedenti.

²⁵ Per un commento si veda Trombetti Budriesi, *Gli statuti di Bologna*.

²⁶ Per il popolo bolognese nel Duecento si vedano Hessel, *Storia della città di Bologna*; Carniello, *The Rise of an Administrative Elite*; Greci, *Bologna nel Duecento*; Blanshei, *Politics and Justice*; Milani, *From One Conflict to Another*.

²⁷ Milani, *L'esclusione dal comune*, pp. 73-184.

²⁸ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, Tomo I, Libro II, rubrica XIV, p. 266.

²⁹ Zorzi, *Trasformazione di un quadro politico*, p. 168.

non si pronunciavano sulla vendetta commessa contro la persona responsabile dell'offesa originale, così da far supporre che questa fosse illecita e punibile secondo le normali leggi sull'assalto³⁰. A Firenze, invece, gli statuti legittimavano esplicitamente questa pratica, descrivendo nel dettaglio le procedure e i modi in cui il podestà poteva intervenire³¹. Tutto ciò, ovviamente, nulla toglieva al fatto che a Bologna, come altrove, la violenza di qualunque genere esercitata contro i banditi rimaneva lecita, per il semplice fatto che chi veniva bandito per evasione fiscale o per reati penali e politici perdeva il diritto alla tutela giuridica³².

È comunque possibile che prima degli anni Quaranta del Duecento la normativa bolognese avesse riconosciuto la liceità della guerra privata, dato che gli statuti degli anni Cinquanta e Sessanta riportano tracce di questa pratica. Per esempio, una legge del 1250 sanciva l'imposizione di tregue per le parti coinvolte in una guerra: il podestà poteva intervenire esclusivamente nei confronti dell'offensore, della parte offesa e dei consanguinei delle due parti³³. Una successiva rubrica aggiunta nel 1262 permetteva a «omnes habentes guerram» di portare armi difensive, tra le quali vi erano le *spatas longas*, senza dover presentare garanzie di alcun tipo³⁴. È possibile che queste leggi, e in particolare la distinzione tra *offendentes* e *offensi* fossero il residuo di un tempo non molto remoto in cui a Bologna era stato possibile avvalersi legalmente dello *ius ad bellum*, in maniera analoga, per esempio, a quanto avveniva a Parma in quegli stessi anni. Come è stato messo in luce da Stefano Guarisco, gli statuti parmensi del 1255 sanzionavano infatti la pratica della *diffidancia*, la denuncia alle autorità giudiziarie di uno stato di ostilità durante il quale sia lo sfidante che la parte offesa potevano girare armati e utilizzare la forza reciprocamente³⁵. Le leggi bolognesi relative al porto d'armi e alla tregua vennero mantenute nelle redazioni statutarie successive, anche se con alcune modifiche e maggiori controlli da parte delle autorità giudiziarie. Per esempio, gli statuti pubblicati nel 1288 – quando il popolo aveva ormai raggiunto una posizione egemonica rispetto ai magnati e alle vecchie istituzioni

³⁰ Dean, *Violence, Vendetta, and Peacemaking*, p. 4; Kumhera, *Benefits of Peace*, p. 12; Zanetti Domingues, *Confession and Criminal Justice*, p. 129. Per quanto riguarda Bologna tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento, la teoria che la vendetta contro l'offensore originale non fosse sanzionata dagli statuti è suggerita anche dal fatto che con l'eccezione del processo contro Bindo di Lamberto, gli imputati in casi di assalto non presentavano mai la ritorsione come giustificazione. Al contrario, gli assalti motivati dalla vendetta anche contro l'offensore originale potevano essere puniti con pene molto più severe rispetto ad assalti dello stesso tipo. Per esempio, nel 1286, Tommaso di Brancaleone della parrocchia di Santa Lucia venne condannato a pagare 2.000 lire di bolognini per un assalto *sine sanguine* contro un uomo dal quale Tommaso era stato ferito l'anno prima: ASBo, *Accusationes*, busta 5a, registro I, c. 124r.

³¹ Zorzi, *Trasformazione di un quadro politico*, pp. 132-134, p. 134 nota 61 per le rubriche degli statuti fiorentini citati; Zorzi, *Pluralismo giudiziario*, pp. 35-36.

³² Sulla natura ed evoluzione dei bandi: Milani, *L'esclusione dal comune*.

³³ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, Tomo I, Libro II, rubrica LIX, p. 318.

³⁴ *Ibidem*, rubrica XVIa, pp. 272-273.

³⁵ Guarisco, *Conflitto attraverso le norme*, pp. 137-138.

comunali³⁶ – permettevano ancora il porto d'armi alle parti coinvolte in odi, ma solo in seguito al rilascio di una speciale autorizzazione che richiedeva la presentazione di fideiussioni³⁷. In maniera simile, la norma che regolava la tregua stabiliva in maniera più articolata le modalità e casi in cui il podestà poteva confinare le parti in conflitto³⁸.

Più in generale comunque nei decenni compresi tra la metà del Duecento e il 1288 le pene contro la vendetta e la violenza interpersonale vennero inasprite. Se ancora tra il 1260 e il 1267 le ferite con sangue prevedevano una multa di 3 lire di bolognini³⁹, nel 1288 la pena per lo stesso reato venne aumentata a 100 lire, raddoppiabile se il delitto era stato commesso di notte⁴⁰. Anche le leggi contro la vendetta divennero più severe. Nuovi statuti vennero pubblicati nel 1265 dai “frati gaudenti” Loderingo degli Andalò e Catalano Malavolti, reggenti la città in un momento di forti tensioni tra le fazioni dei Geremei e Lambertazzi e tra *milites* e popolo⁴¹. Per preservare la *pax et tranquillitas*, la vendetta «preter quam in offendentem» veniva ora punita in maniera più grave rispetto al passato. L'uccisione dell'offeso prevedeva la pena di morte del colpevole e la confisca dei suoi beni mobili e immobili, mentre in caso di ferimento grave veniva inferta una grave punizione corporale proporzionata a quella commessa («fuerit tamen graviter vulneratus tunc qui fecerit vel qui fieri fecerit»), oltre che una multa di 4.000 lire. Le ferite meno gravi invece erano punite con condanne da 3.000 lire. Il proemio che introduceva questa norma si ispirava tanto al diritto positivo quanto a quello divino, adducendo come motivazione che gli autori dei crimini e non altri avrebbero dovuto essere tenuti a rispondere delle loro azioni, e che le colpe dei padri non avrebbero dovuto ricadere sui figli⁴². Queste leggi vennero poi incluse negli statuti del 1288⁴³, ed erano ancora valide al tempo dell'assalto commesso contro Matteo di Lapo Minutoli nel 1306, dato che nuovi statuti non sarebbero stati promulgati fino al 1315.

Viene naturale, quindi, domandarsi per quale motivo Bindo di Lamberto ammise di aver commesso il reato imputatogli, addirittura citando l'aggravante della vendetta nei confronti di una persona innocente della ferita inflitta al fratello nel 1305. L'ipotesi di confessione sotto tortura può essere scarta-

³⁶ Trombetti Budriesi, *Statuti di Bologna e normativa statutaria*, §21.

³⁷ *Statuti di Bologna del 1288*, Tomo I, Libro IV, rubrica LXVII. Per le licenze sul porto d'armi si veda anche Roberts, *Vendetta, Violence, and Police Power*.

³⁸ *Statuti di Bologna del 1288*, Tomo I, Libro IV, rubrica XX, p. 186. Per l'utilizzo dei *confines* nella Bologna del tardo Duecento: Caravaggi, *Tra dialogo e conflitto*, pp. 704-711.

³⁹ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, Tomo I, Libro II, rubrica VI, p. 260.

⁴⁰ *Statuti di Bologna del 1288*, Tomo I, Libro IV, rubrica XXXX, pp. 206-207.

⁴¹ Sugli ordini religioso-cavallereschi come i *fratres* dell'Ordine della milizia di Santa Maria Vergine di Bologna si veda Gazzini, “*Fratres*” e “*milites*” tra religione e politica.

⁴² *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, Tomo III, rubrica XXV, pp. 609-610: «Cum iure civili cautum sit quod peccata suos teneant auctores, nec ultra progrediatur pena quam sit delictum, cum regulariter ex delicto alterius non debeat pregravari, et in hoc etiam consonet ius divinum, quod cavetur quod iniquitatem patris filius non portabit».

⁴³ *Statuti di Bologna del 1288*, Tomo I, Libro IV, rubrica XXXV, pp. 209-210.

ta, dato che il ricorso ai *tormenta*, che necessitava una particolare procedura e condizioni specifiche, sarebbe stato documentato negli atti del processo. Tra l'altro, il colpevole non soffriva di cattiva reputazione – condizione indispensabile per l'utilizzo della tortura giudiziaria – dato che dopo pochi giorni, come vedremo, fu tutelato da un procuratore e presentò una difesa articolata (§3, garanzie che escludevano chi possedeva «mala fama et reputatio»⁴⁴).

Si può pertanto avanzare come ragionevole spiegazione che il fiorentino, in quel momento ancora privo di rappresentanza legale, pensasse che a Bologna la vendetta fosse una pratica ammessa dagli statuti, come era vero per Firenze negli stessi anni. Infatti, gli statuti promulgati nel 1325 dal governo fiorentino addirittura impedivano ai magistrati di poter promuovere accordi di tregua in casi di omicidio o di ferite gravi prima che la vittima o i suoi famigliari si fossero vendicati, anche se la risposta doveva essere proporzionata all'ingiuria subita⁴⁵. Non a caso infatti Bindo specificò che la ferita che egli aveva inflitto a Matteo era uguale a quella inferta a suo fratello Corso da Giannozzo Minutoli, dato che entrambe avevano prodotto spargimento di sangue. Ma se il debito d'onore verso la famiglia era stato saldato, per fare ciò Bindo si era messo nei guai con la giustizia bolognese, che non riconosceva alcuna legittimità alla sua azione, percepita come eversiva dell'ordine sociale e non risarcitoria come poteva pensare Bindo. Nonostante la confusione causata probabilmente dalle differenze giuridiche esistenti tra le due città, il fiorentino era comunque venuto preparato rispetto ai possibili problemi con la giustizia, dato che, come vedremo in seguito, egli aveva scelto un momento ben preciso per portare a termine la sua vendetta.

2. *La versione della vittima e le indagini preliminari*

Immediatamente dopo aver interrogato il reo confesso, il giudice e il notaio proseguirono le loro indagini preliminari recandosi alla scena del delitto – l'abitazione degli eredi di Pietro Mussolini dove Matteo Minutoli soggiornava – per poter raccogliere la sua deposizione e quella dei testimoni che avevano assistito al fatto⁴⁶. La vittima venne sentita per prima:

Interrogatus a dicto iudice quis eum percussit et vulneravit respondit quod fuit ille qui est in fortia domini potestatis et qui captus fuit per viciniam dicte capelle, nec eum aliter cognoscit, quare numquam vidit eum nisi modo. Interrogatus si erat solus vel sociatus, dixit quod erat sociatus duobus aliis suis sociis quos etiam non cognovit, tamen credit quod ipse et alii sui socii tamquam asasini et pro denariis fecerunt predicta. Interrogatus si ipse habet inimicos capitales a quibus predicta potuissent dependere

⁴⁴ Vallerani, *Giustizia e documentazione*, p. 294; Blanshei, *Politics and Justice*, pp. 320-327. Per l'importanza dei fideiussori: Vallerani, *Criminal Court Procedure*, p. 33; Caravaggi, *Tra dialogo e conflitto*, pp. 699-700.

⁴⁵ Zorzi, *Pluralismo giudiziario*, pp. 35-36.

⁴⁶ Per lo svolgimento delle indagini preliminari nel processo inquisitorio si veda Vallerani, *Giustizia e documentazione*, p. 296.

dixit quod sic, silicet in civitate Florencie, Mutine et Parme. Interrogatus qua sunt nomina inimicorum suorum dixit quod unus vocatur Bartholinus quondam Iohanni de Musigliano et fratres de Florentia, de quibus suspicatur qui fecerunt fieri predicta⁴⁷.

La versione di Matteo Minutoli contraddiceva quella di Bindo, che pure aveva ammesso di aver commesso l'assalto. Il motivo di questa alternativa potrebbe risiedere forse nella convinzione, da parte della vittima, che a Bologna la vendetta fosse contemplata dalla legge, nel qual caso l'assalitore sarebbe stato rilasciato. Matteo infatti ammise candidamente di avere parecchi *inimici capitales* – addirittura in tre città diverse – rivendicando la sua stessa partecipazione in conflitti interpersonali e familiari. La sua versione non mirava soltanto a scongiurare l'assoluzione del suo assalitore, ma anche e soprattutto ad aggravarne la posizione di fronte alla legge. L'assassinio e il ferimento per conto di terze parti erano considerati crimini gravissimi e infamanti, capaci da soli di trasformare un conflitto tra nemici in un gesto scandaloso ed abnorme, poiché sinistro e compiuto di nascosto⁴⁸. Gli statuti bolognesi del 1288 stabilivano che gli assassini *pro denariis* che avessero inflitto ferite non mortali sarebbero stati puniti con una condanna pecuniaria a discrezione del podestà, e non escludevano la pena capitale anche nel caso in cui la vittima fosse sopravvissuta alle ferite⁴⁹. Ma tale ipotesi, come vedremo, venne ignorata dal magistrato, probabilmente perché poco credibile e indimostrabile, così che chi scrive è portato a credere che Bindo agì davvero per proprio conto e per vendicare la ferita fatta al fratello.

Il giudice interrogò poi quattro testimoni che avevano assistito all'agguato e che avevano inseguito e catturato Bindo. Tutti confermarono la dinamica degli eventi, descrivendo il momento dell'assalto e la fuga rocambolesca per le strade di Santa Maria Maggiore. Valga per tutti la deposizione di Francesco di Pietro Mussolini, in cui risulta evidente l'importante ruolo giocato dai vicini nel mantenimento dell'ordine pubblico:

⁴⁷ ASBo, *Inquisitionum*, busta 66, registro III, c. 30v: «Interrogato dal detto giudice sul chi lo avesse colpito e ferito, [Matteo di Lapo Minutoli] rispose che fu quello che è ora in custodia del podestà e che venne catturato dai vicini della cappella [di Santa Maria Maggiore], che non conosce, poiché non lo aveva mai visto prima. Interrogato se [l'assalitore] fosse solo o accompagnato, disse che era accompagnato da altri due soci che [Matteo] non conosceva, ma crede che sia [l'assalitore] sia [i suoi soci] fossero assassini prezzolati che agirono dietro pagamento. Interrogato se [Matteo] abbia nemici mortali dai quali queste azioni potrebbero dipendere disse di sì, ciò nelle città di Firenze, Modena e Parma. Interrogato sui nomi dei suoi nemici disse che uno è chiamato Bartolino di Giovanni da Musigliano e i suoi fratelli, tutti di Firenze, che sospetta essere stati i mandanti [dell'assalto]».

⁴⁸ Come osservato anche da Zanetti Domingues, *Confession and Criminal Justice*, p. 40.

⁴⁹ *Statuti di Bologna del 1288*, Tomo I, Libro IV, rubrica L, pp. 211-213. «si vero ex illo vulnere mors non fuerit subsecuta, tunc in pecunia puniatur, arbitrio potestatis, secundum qualitatem delicti». Per esempio, nell'ottobre 1291, il tedesco Corrado di Corrado, servitore di un signore riminese, venne condannato a morte per aver ferito in maniera grave, ma senza uccidere, Filippo da Todi, un nemico del suo padrone che si trovava a quel tempo a Bologna: ASBo, *Accusationes*, busta 9b, registro XXVII, c. 3r.

Ea die de sero in dicta domo habitationis dicti Mathey dominus Franciscus quondam domini Petri Musolini de Arçelata tunc iuratus et a dicto iudice interrogatus quod scit de ferita facta eidem Mathei, dixit testificando quod eo exsistente sub porticu domus sue propter locum dicti malleficii, vidit duos homines cum spatibus evaginatis in manibus facientes insultum in dictum Matheum unus quorum percussit eum super caput et sic percusso ambo afugerunt et etiam testis una cum aliis viciniis suis secutii fuerunt eos usque ad locum quod dicitur castelle et tunc ille qui captus est quem credit pro firmo fuisse illum qui vulneravit dictum Matheum intravit domum cuiusdam sui vicini et cum una spada quam habebat in manu posuit se ad deffensionem ne per ipsum testem et alios qui cum eo erant caperetur et in illa tali defensione percussit et vulneravit cum spada quam habebat in many Terçum quondam domini Pellegrino de Bussco cum effusione sanguinis, alius suus socius qui cum eo erat affugit⁵⁰.

Il procedimento giudiziario era ancora in corso il 13 maggio 1306, quando Matteo si costituì parte civile nel processo e assunse un procuratore, il notaio bolognese Pietro di Bonifacio Montanari, che presentò una serie di prove a carico di Bindo di Lamberto⁵¹:

- «Quemdam statutum de libro quarto statutorum communis Bononie (...) quod precipit quod si quis offensam fecerit et cetera», ovvero la rubrica XXXXV *De pena eius qui fecerit vindictam vel fieri fecerit in alium preterquam in offendentem* contenuta nel quarto libro degli statuti del 1288, che iniziava appunto con la frase «Ordinamus quod si quis offensam fecerit»;
- La «partem cuiusdam statuti loquentis de assassiniis» ovvero la già citata legge sulle condanne previste per gli assassini *pro denariis*, molto probabilmente per l'insinuazione fatta da Matteo che Bindo avesse agito in qualità di sicario prezzolato;
- Una provvigione risalente al tempo del capitano del popolo Pino di Stoldo dei Rossi da Firenze, in carica a Bologna nel 1306, che aveva probabilmente a che fare con i Minutoli, dato che il notaio la registrò come «quamdam presentationem [factam] dicte provvisionis per dictum Lapum patrem dicti Mathey»⁵²;

⁵⁰ ASBo, *Inquisitionum*, busta 66, registro III, cc. 30v-31r: «[Francesco] disse che si trovava sotto il portico di casa sua di fronte al luogo del crimine, e vide due uomini con spade sguainate in mano che assaltarono il detto Matteo, uno dei quali lo colpì in testa, e dopo averlo colpito entrambi scapparono, e così il teste insieme ad altri suoi vicini li inseguirono fino al luogo chiamato Castello, dove [Bindo], che crede per certo essere stato quello che colpì Matteo, entrò nella casa di un suo vicino, e con la spada che aveva in mano cercò di difendersi per non essere catturato dal teste e dagli altri che erano con lui, e in quella difesa colpì e ferì alla mano Terzo di Pellegrino de' Boschi facendolo sanguinare, mentre l'altro socio che era con [Bindo] scappò». La stessa versione venne poi confermata anche da Pietro di Benvenuto degli Osberti, Jacopino di Pietro da Argelata e da Terzo di Pellegrino, il vicino ferito alla mano da Bindo.

⁵¹ Per la presentazione delle prove nel processo inquisitorio si veda Vallerani, *Medieval Public Justice*, pp. 101-112.

⁵² Le riformazioni bolognesi prodotte nei primi mesi del 1306 sopravvivono purtroppo in stato frammentario, rendendo impossibile quindi l'identificazione del documento prodotto da Pietro. ASBo, *Comune, Governo, Riformazioni e Provvigioni, Riformazioni del Consiglio del Popolo e della Massa*, registri 163-165. Per il consiglio del popolo e le sue riformazioni si veda Tamba, *Le riformazioni*.

- Una sentenza emessa da Andrea da Recanati, giudice al tempo del podestà di Bologna Iacopo del Cassero da Fano, in carica dieci anni prima nel 1296, un riferimento generico che non permette purtroppo di fare chiarezza sui contenuti⁵³.

Prima di vedere che effetto sortirono le prove avanzate dalla parte lesa, vediamo come si comportò Bindo quando venne il momento di presentare la propria difesa.

3. *La difesa di Bindo e il retroscena politico tra Bianchi e Neri*

Anche Bindo di Lamberto assunse un procuratore, il bolognese Gregorio di Iacopo Ferri, che presentò la difesa del suo assistito il 18 maggio⁵⁴. Probabilmente grazie a tale consulenza, Bindo abbandonò la precedente linea difensiva, che si basava sulla legittimità della vendetta per conto di terzi, cosa che come abbiamo visto non era contemplata negli statuti bolognesi. Il procuratore tentò invece di fare passare l'idea, grazie a una serie di prove a discarico del suo assistito, che Minutoli non avesse diritto alla tutela giuridica del comune di Bologna, una condizione che, se riconosciuta, avrebbe portato all'interruzione del processo e al rilascio del carcerato⁵⁵. In particolare, Gregorio di Iacopo Ferri chiamò in causa il complesso scenario politico che stava alla base dell'intera vicenda; esso si ricollegava alla lotta tra Bianchi e Neri a Firenze e al cambiamento di regime avvenuto a Bologna pochi mesi prima.

Per prima cosa, l'avvocato difensore produsse un bando emesso nel 1302 dal podestà di Firenze Gerardino Gambara da Brescia, il quale provava che Matteo Minutoli «est bannitus communis Florentie tamquam rebellis dicte civitatis». Come già accennato, Lapo Minutoli era stato condannato insieme a Dante nei primi mesi del 1302 dal podestà Cante dei Gabrielli da Gubbio, in quanto esponente di spicco del regime bianco fiorentino e poiché coinvolto in una serie di elezioni fraudolente che, secondo l'accusa presentata in tribunale, avevano assicurato il predominio dei bianchi nel priorato fiorentino⁵⁶. Le condanne ai danni dei Bianchi fiorentini continuarono con accresciuta intensità durante la podesteria del bresciano Gerardino Gambara, in carica nel secondo semestre del 1302⁵⁷. Tra le varie persone colpite in questa seconda fase vi erano cinque membri della famiglia Minutoli – tra cui Andrea, fratello di Matteo – tutti condannati in contumacia il 17 settembre per avere, nel luglio di quell'anno, partecipato a disordini violenti in città a sostegno della consor-

⁵³ ASBo, *Inquisitionum*, busta 66, registro III, c. 31v.

⁵⁴ *Ibidem*, c. 32r. Il giudice venne informato dell'assunzione di un procuratore già il 16 maggio attraverso uno strumento notarile scritto dal notaio Iacopino di Buonandrea.

⁵⁵ Per la presentazione delle *exceptiones* nei processi penali si veda Vallerani, *Medieval Public Justice*, pp. 151-153, 292-296.

⁵⁶ Milani, *Bando di Dante*, p. 62.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 46; Campanelli, *Le sentenze contro i Bianchi*.

teria di ascendenza ghibellina degli Ubaldini⁵⁸. Il bando contro Matteo dei Minutoli non compare tra le condanne del 1302 che ci sono pervenute. Questo però potrebbe essere semplicemente dovuto al fatto che Matteo venne bandito alla fine di ottobre, successivamente ovvero alle condanne che sono sopravvissute nei registri penali fiorentini ancora disponibili allorquando, attorno al 1358, la Parte Guelfa di Firenze li fece copiare con tutte le sentenze pervenute contro i ghibellini emanate nei decenni precedenti⁵⁹. Data la parte politica del padre Lapo, e la condanna giudiziaria con risvolti politici di altri cinque membri della sua famiglia, possiamo quindi credere che il documento presentato dal procuratore di Bindo al tribunale bolognese riportasse un fatto reale, e che Matteo dei Minutoli fosse davvero tra i Bianchi fiorentini esiliati nel 1302.

Se all'inizio Bologna aveva mantenuto un atteggiamento di neutralità verso il nuovo regime nero che aveva preso il potere a Firenze, anche grazie al recente passato di alleanza tra le due città⁶⁰, le cose cambiarono quando i Neri fiorentini strinsero un'alleanza con il marchese di Ferrara Azzo VIII d'Este, con il quale Bologna era in uno stato di ostilità dalla metà degli anni Novanta del Duecento⁶¹. A quel punto Bologna si alleò con i Bianchi fiorentini, con Pistoia e Arezzo, i signori di Romagna, e con altre città dell'Italia settentrionale che si opponevano alle mire espansionistiche del marchese. Bologna, ora guidata da un regime guelfo moderato apertamente opposto ai Neri, si trasformò quindi in una base per l'organizzazione di operazioni militari contro Firenze e accolse un alto numero di guelfi bianchi, tra cui appunto Lapo dell'Ammonito Minutoli e i suoi figli⁶². Il governo bolognese era però minacciato da crescente malcontento interno, causato dalla crescente influenza che i guelfi radicali esercitavano sulle città del centro e nord Italia. Dopo diverse congiure, il regime guelfo moderato venne rovesciato nel febbraio 1306, causando la cacciata dei rappresentanti più in vista del partito bianco. Il nuovo regime guidato dal banchiere Romeo Pepoli e da diversi giuristi eminenti si riallineò alla città del giglio, entrando a far parte dell'alleanza guelfa radicale che faceva riferimento agli angioini. Matteo Minutoli e i suoi parenti si ritrovarono quindi tutto d'un tratto in una situazione pericolosa, poiché la città che li aveva ospitati fino a

⁵⁸ I membri dei Minutoli banditi nell'ottobre 1302 erano «Andreas filius Lapi de l'Amonito, Bate filius condam Mangie, Rinbalduccius Rinbaldi, Neri et Gerardus filii dicti Rinbaldi, omnes de Minutolis populi Sancte Marie supra Arnum»: Campanelli, *Le sentenze contro i Bianchi*, pp. 347-349.

⁵⁹ Sul quale si veda Milani, *Bando di Dante*, pp. 45-47; Campanelli, *Quel che la filologia*. Per esempio, nemmeno la condanna del magnate fiorentino Neri degli Strinati – esiliato insieme ad altri Bianchi nel 1302 – non è pervenuta: Diacciati, *Memorie di un magnate impenitente*, p. 89 nota 1.

⁶⁰ Bortoluzzi, *I rapporti diplomatici tra le città italiane*.

⁶¹ Gorreta, *La lotta fra il comune bolognese e la signoria estense*.

⁶² Antonelli, *Tanto crebbe la baldanza de' Neri*, pp. 21-33. Come molti altri fiorentini, Lapo Minutoli doveva già avere diversi contatti a Bologna, dato che il 15 novembre 1279 egli riscosse in quella città un debito di 800 fiorini dovuti allo zio Rambalduccio Donati: ASBo, *Ufficio dei Memoriali*, registro 39, c. 123v.

quel momento era ora diventata loro nemica, e la loro presenza in città una scelta incauta, che metteva in serio pericolo i loro beni e la vita.

Il 5 aprile 1306, infatti, i bolognesi giurarono un'alleanza con Firenze, Lucca, Siena e Prato con l'obiettivo della «depressionem, exterminium atque mortem perpetuam» dei ghibellini, dei Bianchi, e di tutti i loro complici e fautori. Questa «unio perfecta et indissolubilis fraternitas et societas firmissima et verissima ac perpetua et imperitura» stabiliva i doveri reciproci che dovevano essere rispettati dalle cinque città sotto pena di 10.000 marche d'oro purissimo. Tra le clausole vi era il divieto di «retinere vel receptare aliquos inimicos rebelles vel proditores», che avrebbero dovuto essere espulsi e banditi immediatamente. I nemici potevano essere attaccati nella persona e nei loro averi, oppure, a richiesta della comunità della quale erano ribelli, catturati e detenuti⁶³.

È molto probabile quindi che Bindo e il suo procuratore intendessero dimostrare che in quanto ribelle del comune di Firenze Matteo era ora da considerarsi anche nemico di Bologna, condizione che gli avrebbe quindi precluso la tutela giuridica offerta dal comune. Infatti, insieme alla copia del bando emesso da Gerardino Gambarara nel 1302, Gregorio produsse «quasdam proclamationes et banna» pubblicati dal podestà Bernardino da Polenta – forse contro altri cittadini implicati nelle lotte politiche – e, infine, una copia della «lega facta inter commune Bononie et commune Florentie» di quello stesso anno, ovvero, quasi sicuramente il patto di alleanza siglato nell'aprile 1306⁶⁴.

Risulta evidente che Bindo aveva scelto con cura il momento in cui vendicarsi, arrivando a Bologna appena un mese dopo che la città aveva cambiato fronte. Questo dimostra inoltre che il fiorentino aveva preso precauzioni per tutelarsi nel caso in cui la giustificazione della vendetta legittima non fosse stata accolta e che si fosse quindi trovato nei guai con la giustizia bolognese, evento che in effetti si realizzò.

A questo punto occorre chiedersi se il conflitto tra la famiglia di Bindo e quella dei Minutoli fosse legato alla lotta tra Bianchi e Neri fiorentini. Silvia Diacciati e Andrea Zorzi hanno messo in luce la sovrapposizione di diverse reti sociali e di interessi economici e politici che portarono, tra la fine degli anni Novanta del Duecento e i primi mesi del 1300 diversi gruppi familiari sia magnatizi sia di popolo a schierarsi o con i Cerchi o con i Donati, trasfor-

⁶³ L'alleanza venne ricopiata nel memoriale del notaio bolognese Rodolfo di Benvenuto Burelli: ASBo, *Ufficio dei Memoriali*, registro 112, cc. 296v-299v, cc. 298r-v per la parte citata: «In primis quod dicte civitates et quelibet earum teneantur et debeant se invicem iuvare mantenere et defendere (...) et inimicos habere tenere et tractare et offendere in personis et rebus, quotienscumque necesse fuerit et posse fortiam habuerint, et vivam guerram eis et cuilibet eorum facere (...) Item quod nulla communitas (...) presumat vel debeat vel possit retinere vel receptare aliquos inimicos rebelles vel proditores seu exivos alicuius dictarum communitatum in tota sua fortia vel districtu (...) sed teneantur ipsos expellere et exbannire publice de tota sua fortia et districtu et ubi steterint vel inventi fuerint, possint et debeant capi et detineri per regimen illius communitatis et loci in qua vel quibus essent vel invenirentur ad voluntatem et requisitionem illius communitatis de qua essent inimicos proditores vel rebelles».

⁶⁴ ASBo, *Inquisitionum*, busta 66, registro III, c. 32r.

mando una faida tradizionale in un conflitto inter-cittadino che ebbe pesanti conseguenze per Firenze⁶⁵. Nulla di certo sappiamo sul *background* di Bindo e di suo fratello Corso⁶⁶, anche se i pochi indizi disponibili lasciano trasparire qualche informazione. È probabile che i due non fossero cittadini di scarse sostanze. Bindo, come abbiamo visto, poteva contare sul servizio di almeno un servitore. Dato che i conflitti erano spesso combattuti tra avversari del medesimo stato sociale, è possibile che i figli di Lamberto e i Minutoli frequentassero gli stessi spazi economici e politici⁶⁷. Durante la deposizione preliminare, Bindo dichiarò al magistrato di risiedere a Parma, città neutrale⁶⁸, da circa cinque anni, quindi più o meno dal 1301, poco prima che le condanne contro i Bianchi fossero bandite a Firenze. Da ciò consegue che o Bindo era stato esiliato da Firenze ai primi del 1302, oppure egli si era spostato a Parma, forse a causa di una possibile attività nel cambio o nella mercatura. L'ipotesi che Bindo fosse stato esiliato è resa improbabile anche dal fatto che egli tentò di delegittimare il suo avversario presentandolo proprio come nemico e ribelle di Firenze, accusa che, se reciprocata, lo avrebbe danneggiato ugualmente. Invece il fatto che Bindo potesse avere accesso alla documentazione giudiziaria fiorentina e alle sentenze emesse contro i Minutoli suggerisce che egli godesse di importanti contatti tra i membri del regime nero fiorentino.

4. Le sentenze

Il 20 maggio 1306 il giudice Armanino fece pubblicare i *dicta testium* e concesse ai procuratori delle due parti tempo fino alla fine del giorno per la presentazione di ultimi eventuali allegati⁶⁹. Dopo tale scadenza il confronto poteva considerarsi ufficialmente terminato, consentendo al giudice e al podestà di pronunciare la loro sentenza sulla base delle prove raccolte e delle testimonianze.

Una prima sentenza venne emessa il 28 maggio contro Simone di Giunta, il servitore di Bindo, che era riuscito a sfuggire all'arresto, e che era quindi stato processato e condannato in contumacia, che nel diritto comune e statutario di Bologna e altre città corrispondeva a un'ammissione di colpevolezza⁷⁰. La condanna recepiva l'accusa secondo cui Simone aveva «dato e presta-

⁶⁵ Zorzi, *Trasformazione di un quadro politico*, pp. 105-112; Diacciati, *Dante nella politica*.

⁶⁶ Né Bindo né Corso di Lamberto compaiono negli studi sulla Firenze dei secoli XIII-XIV.

⁶⁷ Caravaggi, *Tra dialogo e conflitto*, pp. 686-696.

⁶⁸ Bortoluzzi, *Una città davanti alla guerra*, p. 25.

⁶⁹ ASBo, *Inquisitionum*, busta 66, registro III, c. 32r: «Die XX madii. Dictus dominus Armaninus iudex predictus presentibus dicto Gregorio procuratore dicti Bindu pronunciauit dictum processum totum factum contra dictum Bindum et etiam testes receptos super ipso fore apertos et aperta et eorum dicta et pro publicatis haberi. Statuens in super procuratorum predictarum partium presentium terminum ad allegandum et monstrandum et decidendum de iure eorum hodie per totam diem». Le deposizioni dei testimoni presentati dalla parte lesa e dalla difesa vennero registrate in un apposito *liber testium* che non è però sopravvissuto.

⁷⁰ Blanshei, *Politics and Justice*, p. 326.

to aiuto, consiglio e favore» nell'assalto commesso ai danni del Minutoli, un crimine che secondo gli statuti del 1288 prevedeva una multa di 500 lire per i *milites* o 300 per i *pedites*, oppure una multa a discrezione del podestà tenuto conto della qualità del delitto e delle persone coinvolte⁷¹. Di solito, come emerge dall'analisi dei registri giudiziari, le pene previste dagli statuti venivano applicate alla lettera nelle condanne emesse contro i contumaci. In questo caso tuttavia il podestà Bernardino da Polenta si mostrò intransigente verso Simone, dato che egli utilizzò l'arbitrio concessogli e condannò il servitore a pagare 600 lire, multa poi raddoppiata a 1.200 lire perché il crimine era stato commesso di notte⁷².

Nel caso di Bindo, invece, il podestà si mostrò più cauto. Nonostante la confessione durante le indagini preliminari e la deposizione di quattro testimoni oculari – quando due erano sufficienti per emettere una sentenza di colpevolezza⁷³ – possiamo credere che l'abile difesa allestita dal suo procuratore fosse stata molto efficace. Il podestà e il suo giudice esitarono a pronunciarsi contro il fiorentino, e richiesero un parere legale esterno (*consilium iuris*) a esperti di diritto⁷⁴. Il *consilium* venne fornito il 10 giugno da un gruppo di diciassette giurisperiti eminenti tra i quali vi erano figure di primo piano nella politica bolognese di quegli anni: due di loro, ovvero Ubaldino dei Malavolti e il civilista Pace *de Pacibus* avevano addirittura partecipato alla stesura dell'alleanza siglata tra Bologna e le città toscane nell'aprile 1306⁷⁵. Il parere recitava:

In Christi nomine et Beate Marie eius matris Virginis gloriose. Consilium sapientum congregatorum super facto Mathey Lapi de Minutolis de Florencia et Bindo Lanberti de Florencia qui dicitur vulnerasse predictum Matheum est tale, quod dictus Bindus condempnetur set quantitas condempnationis sit arbitrio domini potestatis, non habito respectu ad statutum quod est sub rubrica de pena eius qui fecerit vindictam vel fieri fecerit, non obstantibus defensionibus predicti Bindo⁷⁶.

⁷¹ *Statuti di Bologna del 1288*, Tomo I, Libro IV, rubrica XXXVII, p. 210.

⁷² ASBo, *Inquisitionum*, busta 66, registro III, c. 29v: «Die xxviii madii datum est bannum Symoni Zunte de Sancto Chasciano de mandato dicti domini potestatis in consilio VIII^e communis Bononie more solito congregato (...) de mille ducentis librarum bononinorum si hinc ad VIII dies non venerit stare mandatis ipsius et communis Bononie duplicata pena quare fuerunt predicta post sonum campane».

⁷³ Fraher, *Conviction According to Conscience*, p. 23 nota 4.

⁷⁴ Il ricorso al *consilium* da parte dei magistrati era spesso causato dalle *exceptiones*: Vallerani, *Medieval Public Justice*, p. 153. Per i *consilia* si vedano anche Rossi, *Consilium sapientis*; Blanshei, *Politics and Justice*, pp. 298-304.

⁷⁵ ASBo, *Inquisitionum*, busta 66, registro III, c. 33r: Pace de' *Pacibus*, Bartoluccio de' Preti, Bicolorise, Jacopo de' Tencarari, Maccagnano, Baciacomare e Accariso de' Baciacomari, Giovanni de' Calcinari, Graziadeo Graziadei, Jacopo Butrigari, Jacopo Belviso, Filippo de' Foscherari, Paolo de' Cospi, Ubaldino ed Egidio de' Malavolti, Vianese, Tommaso de' Mazalolli. Per i nomi dei testimoni presenti alla scrittura dell'alleanza: ASBo, *Ufficio dei Memoriali*, registro 112, c. 297r.

⁷⁶ ASBo, *Inquisitionum*, busta 66, registro III, c. 33r: «In nome di Gesù Cristo e di Sua Madre Beata Maria, Vergine Gloriosa, il consiglio dei sapienti congregati sul fatto di Matteo di Lapo dei Minutoli da Firenze e Bindo di Lamberto da Firenze, il quale si dice aver ferito il predetto Matteo è tale, ovvero che Bindo sia condannato, e la quantità della condanna stia all'arbitrio del podestà, senza tenere conto dello statuto contenuto sotto la rubrica della pena «di colui che farà o farà fare vendetta», e nonostante la difesa del predetto Bindo».

I giuristi si mostrarono reticenti ad applicare la rubrica sulla vendetta e suggerirono invece che la condanna fosse stabilita a discrezione del podestà. Ma per quale motivo? Come è normale in questo tipo di documenti, il parere dato dai giurisperiti non spiega il ragionamento seguito, anche se gli indizi disponibili permettono di ricostruire almeno in parte il processo decisionale.

La rubrica sulla vendetta pubblicata nel 1288 non prevedeva l'utilizzo dell'*arbitrium*, che secondo gli statuti poteva essere utilizzato d'ufficio solo in un numero limitato di crimini⁷⁷. Tra questi vi erano, come abbiamo visto sopra, sia l'assistenza data all'assalitore sia l'assalto commesso per conto di terze parti. Matteo aveva sostenuto di credere che Bindo avesse agito come sicario, ma resta improbabile che lui e il suo procuratore siano riusciti a dimostrare questa insinuazione e che i giuristi la abbiano tenuta in mente quando avevano formulato il *consilium*.

Una spiegazione più probabile sul motivo per cui i giuristi lasciarono che il podestà procedesse a sua discrezione va allora ricercata nell'interferenza della politica nell'amministrazione della giustizia penale, un fenomeno che a Bologna fu sempre più frequente proprio a partire dai primi anni del Trecento, e nel quale i giuristi giocarono un ruolo chiave⁷⁸. I magistrati potevano infatti ricevere l'*arbitrium* dal consiglio del popolo – l'organo legislativo più importante del governo bolognese – cosa che succedeva in situazioni di particolare emergenza o quando si trattava di procedere contro nemici politici o di assolvere amici del regime⁷⁹. Siccome l'*arbitrio* non poteva essere concesso tramite il *consilium iuris*, i giuristi si stavano quindi evidentemente rivolgendo a una decisione già presa dal consiglio del popolo.

Come già accennato, le riformazioni bolognesi della primavera del 1306 sopravvivono in stato frammentario, probabilmente a causa della guerra civile e instabilità che accompagnarono il rovesciamento del regime bianco. Le poche carte leggibili però mostrano che da maggio in avanti il governo adottò diverse misure per consolidare il potere appena conquistato e assegnò poteri speciali ai magistrati per perseguire i nemici politici, in linea con quanto era successo negli anni precedenti⁸⁰. Per esempio, il 25 maggio il consiglio approvò con ben 519 voti a favore e solo 7 voti contrari che il podestà, il capitano, gli anziani, il proconsole dei notai e altre figure istituzionali di spicco ricevessero l'autorità di provvedere come meglio credevano contro i ribelli per preservare la salvezza del comune e del popolo di Bologna e il buono e pacifico stato⁸¹. In

⁷⁷ *Statuti di Bologna del 1288*, Tomo I, Libro IV, rubrica VII, pp. 175-179. Si veda anche Vallerani, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*.

⁷⁸ Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto*; Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo*.

⁷⁹ Blanshei, *Politics and Justice*, pp. 313-498; Vallerani, *Medieval Public Justice*, pp. 272-305, in particolare pp. 283-286 per la concessione dell'*arbitrio*.

⁸⁰ Vallerani, *Medieval Public Justice*, pp. 283-286.

⁸¹ ASBo, *Riformazioni e Provviszioni*, registro 164, c. 14r. Il documento è lacerato e illeggibile in più parti: «In reformatione (...) placuit quod (...) salute communis et populi Bononie occasione novitatum nuper emergentium in civitate et comitatu Bononie quod dominus potestas et capita-

luglio invece il consiglio votò per prorogare l'arbitrio generale concesso al podestà Bernardino da Polenta per altri due mesi⁸². Questo rivela quindi che anche se il consiglio non si pronunciò specificamente sul caso dei due fiorentini – come avveniva invece regolarmente nel caso di conflitti tra casate bolognesi di primo piano⁸³ – il podestà avrebbe comunque avuto l'arbitrio per procedere come meglio reputava, ed è probabilmente a questo grado di autonomia di giudizio che i giuristi si riferirono nel loro *consilium*. Evidentemente la difesa di Bindo era riuscita perlomeno a trasformare quello che fino a quel momento era stato un ordinario processo penale per *insultum* con l'aggravante della vendetta in una questione di natura politica, resa particolarmente delicata dall'alleanza firmata appena due mesi prima da Bologna, Firenze, Lucca, Prato e Siena.

Il magistrato si trovò quindi in una situazione spinosa: una condanna eccessivamente dura contro Bindo – come quella emessa contro il servitore Simone – si sarebbe tradotta nella mancata osservanza delle clausole del patto di alleanza, poiché avrebbe dimostrato che i ribelli di città alleate venivano protetti dalla legislazione bolognese e dalle istituzioni. Però la mancanza di condanna in un caso di vendetta *preter quam in offendentem* avrebbe legittimato una pratica che non solo era illegale ma anche considerata particolarmente dannosa per il mantenimento del *bonus et pacificus status*. Allo stesso tempo, ciò avrebbe causato un precedente legale per assalti contro il numeroso contingente di fiorentini che abitavano e lavoravano nella città dello *Studium*, causando un notevole rischio alla stabilità interna e agli interessi del ceto dirigente.

Matteo Minutoli non era infatti l'unico guelfo bianco fiorentino residente a Bologna a essere coinvolto in conflitti interpersonali. Tra il gennaio e il febbraio 1303, ben 58 toscani – di cui 43 erano cittadini fiorentini tra cui risultano diversi esponenti di casati bianchi di primo piano come gli Abati e gli Adimari – ottennero l'autorizzazione a portare armi di difesa per la tutela personale a causa delle «guerr[e] et hodi[i] propter quod oportet se custodire»⁸⁴. Molti di loro rimasero in città anche dopo il passaggio di Bologna al fronte nero, probabilmente grazie agli appoggi economici, sociali e familiari

neus domini añciani et consules populi Bononie (...) habeant et habere debant (...) auctoritatem presenti consilii providendi statuendi et firmandi et ordinandi omnia et singula qua crediderint (...) spectare bonum et pacificum statum communis et populi Bononie (...) et circa invasionem et expugnationem rebellium communis et populi Bononie (...) non obstantibus aliquibus statutis ordinamentis provixionibus».

⁸² ASBo, *Riformagioni e Provvigioni*, registro 164, c. 19r: «In reformatione consilii facto partito (...) quod domino Bernardo de Polenta potestati Bononie prorogetur et prorogari debeat et prorogatus esse intelligatur et sit purum merum et generalem arbitrium a kalendis augusti proximi venturis per duos menses proximos subsequentes (...) et quod predicta propositio in omnibus et per omnia sit firmam et valeat et teneat».

⁸³ Per esempio, Caravaggi, *Tra dialogo e conflitto*, p. 694.

⁸⁴ ASBo, Comune, *Curia del Podestà, Giudici ad malleficia, Corone e Armi*, busta 13, *Liber securitatum* (1303), cc. 49r-70v. Il registro è studiato da Antonelli, «*Tanto crebbe la baldanza*», pp. 51-61.

costruiti negli anni precedenti. Lo stesso Matteo Minutoli era coinvolto in reti di credito con altri fiorentini e uomini d'affari bolognesi, i cui interessi sopravvissero al mutamento di regime: il 23 marzo 1306, per esempio, il banchiere bolognese Napoleone Clarissimi acquistò i diritti di riscossione di un debito di 150 lire di bolognini dovuto dal Minutoli e da Vieri di Uguccione Scali, un altro fiorentino allora residente a Bologna, al prestatore Bonbologno Tettalasin⁸⁵.

A questo punto il podestà Bernardino da Polenta dimostrò di essere all'altezza del suo incarico, emanando una sentenza "negoziata" che teneva pienamente conto della complessità politica e giuridica della vicenda, in un equilibrato bilanciamento dei pro e dei contro. Seguendo il savio consiglio datogli dai giurisperiti, il podestà infatti condannò Bindo a una multa di 500 lire di bolognini⁸⁶, una pena più severa rispetto alla condanna di 200 lire per assalto con spargimento di sangue commesso di notte, ma nettamente inferiore a quella di 3.000 lire prevista dagli statuti per chi consumasse una vendetta *preter quam in offendentem*. Bernardino comprese evidentemente di non poter procedere in maniera netta e dura nei confronti di Bindo, come invece aveva fatto con il suo servitore. Allo stesso tempo, il podestà tenne conto del fatto che non si poteva rinunciare a condannare un comportamento eversivo tanto grave, poiché la vendetta contro una persona non colpevole dell'offesa originale rischiava di causare allargamenti del conflitto e andava contro i precetti del diritto divino e positivo.

Nel suo agire, il rettore romagnolo dimostrò di avere fatto proprio uno dei più importanti consigli forniti ai rettori cittadini da quegli intellettuali che nel corso del Duecento scrissero arringhe, consigli, e trattati sul governo della città: ovvero quello di cercare sempre un equilibrio nell'amministrazione della giustizia o, per usare le parole del notaio bolognese Matteo dei Libri (m. 1273), di «fare egualanza (...) e non plu amare un ka un altro, si ke (suo) regemento non pesa plu da una parte ke da una altra, azo ke queste terra possa trarre e tragha bono stato e ke cosa non possa devenire ke sia turbanza»⁸⁷.

L'ultima notizia che conosciamo a proposito di Bindo di Lamberto risale al 5 agosto 1306, quando venne assegnato al carcere comunale in attesa che procedesse al pagamento della pena a cui era stato condannato⁸⁸. Non sappiamo se il reo venne perdonato dal Minutoli, ma nel caso ciò avvenne dopo

⁸⁵ ASBo, *Memoriali*, 112, c. 130r.

⁸⁶ ASBo, *Inquisitionum*, busta 66, registro III, c. 29v: «Condepnatus Bindus ex arbitrio in V^o L».

⁸⁷ Matteo dei Libri, *Arringhe*, arringa LIX, «Quomodo potest quis dicere potestati qui non gravat nisi unam partem et non aliam in condepnationibus suis», pp. 165-167. Su questa figura si veda Kristeller, *Matteo de' Libri, Bolognese Notary*. Per l'idea di equilibrio nel pensiero intellettuale tardo-medievale si veda Kaye, *A History of Balance*. Per l'applicazione di questo concetto all'amministrazione della giustizia: Caravaggi, *Keeping the Peace*, pp. 226-246.

⁸⁸ ASBo, *Inquisitionum*, busta 66, registro III, c. 32v: «Die V Augustii dominus Sassus miles et socius domini potestatis recommendavit Bindum predictum condepnatum in V^o librarum bononinorum Fabiano Symonis custodi carceris inferioris pro eo et sociis sub dicta pena».

il 1307, dato che l'esame della documentazione privata registrata nei registri memoriali del 1306 e 1307 non evidenzia un contratto di pace tra i due⁸⁹.

5. *Conclusione*

Grazie alla sua completezza, complessità e ricchezza di dettagli, l'esame del processo svolto contro Bindo di Lamberto e Simone di Giunta getta luce su una delle maniere in cui la spinosa questione della vendetta veniva trattata in ambito giudiziario sia dalle parti coinvolte nel conflitto sia dalle autorità giudiziarie in un momento di forti trasformazioni normative, politiche e sociali. Ciò permette, più in generale, di mettere in discussione alcuni elementi del dibattito storiografico sulla vendetta nell'Italia tardo-comunale tra "lassisti" e "rigoristi" (discusso nell'introduzione), e in particolare l'attenzione quasi esclusiva dedicata allo status giuridico della ritorsione. Come abbiamo visto, infatti, la valutazione di singoli casi di vendetta poteva subire un fortissimo condizionamento politico, senza dipendere, quindi, solamente dall'esistenza di norme municipali che punivano o sanzionavano tale pratica.

In particolare, è stato messo in evidenza come nonostante lo sviluppo comune e diffuso di una ideologia dell'ordine pubblico e di un programma politico votato al mantenimento del "buono e pacifico stato", ancora nel primo Trecento, città vicine, simili e in stretto contatto tra loro – come, nel nostro caso, Bologna e Firenze – mantenevano attitudini legislative diverse rispetto alla violenza interpersonale motivata dalla ritorsione. Tali differenze, come abbiamo visto attraverso la deposizione preliminare rilasciata da Bindo di Lamberto (§1), potevano generare confusione e incertezza nelle aule giudiziarie, dato che il reo ammise apertamente di aver assalito Matteo di Lapo dei Minutoli con l'intenzione di vendicarsi – il che a Bologna costituiva un fattore aggravante e prevedeva una pena più severa rispetto ad altre tipologie di assalto. Ad ogni modo, quando venne il momento di presentare una difesa più articolata, il procuratore del reo cambiò strategia, e tentò di dimostrare che Minutoli, in quanto ribelle del comune di Firenze, non avrebbe dovuto avere diritto alla tutela giuridica offerta dal comune di Bologna. Evidentemente, Bindo aveva messo in conto che la giustizia bolognese potrebbe non essere stata dalla sua parte, e aveva quindi preso altre precauzioni scegliendo di agire in un momento politicamente favorevole (§3). Dall'altro lato, nemmeno la vittima e il suo procuratore fecero affidamento sulla punizione, severa, per assalti motivati dalla vendetta prevista dagli statuti bolognesi, dato che i due sostennero che il reo confessò aveva agito come sicario per conto di terze parti, e non per ritorsione personale (§2). Entrambe le parti, insomma, ignorarono gli statuti in materia, cercando di manipolare altre leggi per legittima-

⁸⁹ ASBo, *Ufficio dei Memoriali*, registri 112, 113, 114, 115. Per legge, tutte le paci e gli arbitrati dovevano essere copiate nei memoriali, pena l'invalidità.

re le proprie azioni (Bindo di Lamberto) o causare maggior danno possibile all'avversario (Matteo di Lapo dei Minutoli).

Allo stesso tempo, nonostante la chiarezza della legislazione sulla vendetta – che come abbiamo visto subì un notevole sviluppo nel corso della seconda metà del Duecento (§1) – anche i magistrati potevano trovarsi in difficoltà, soprattutto quando l'amministrazione della giustizia doveva rispondere a interessi di natura politica. Se infatti il podestà Bernardino da Polenta condannò duramente il servitore Simone di Giunta (anche se in contumacia), egli esitò quando si trattò di giudicare il reo confesso. A causa delle delicate implicazioni diplomatiche e politiche del reato – sapientemente previste da Bindo e poi sfruttate in pieno dal suo procuratore – Bernardino da Polenta si rivolse infatti al parere dei giuristi, i quali oltre a salvaguardare lo statuto di Bologna e il giusto processo, proteggevano anche gli interessi del regime di cui erano parte. Infatti, il parere stabilì che il reo dovesse essere condannato, ma a discrezione del rettore, e senza tenere conto della rigida pena prevista dallo statuto sulla vendetta, che venne quindi messa da parte. Bernardino impugnò l'*arbitrium* generale concesso dal consiglio del popolo in quegli stessi mesi, ed emise una sentenza di condanna che combinava gli interessi politici del regime con la volontà di punire il reato commesso da Bindo di Lamberto. Il podestà riconobbe quindi che la vendetta compiuta dal fiorentino costituiva un reato grave, o comunque più grave rispetto a un “normale” assalto con sangue, ma non applicò alla lettera lo statuto in materia, come gli era stato suggerito dai giuristi interpellati.

Questo caso di studio mostra in maniera chiara come nonostante lo sviluppo normativo e ideologico sperimentato in città governate da forti regimi di popolo come Bologna, il rapporto tra vendetta e giustizia rimase complesso e dinamico, sia per i protagonisti delle faide, sia per le autorità cittadine. Per quanto riguarda queste ultime, amministrare la giustizia non significava applicare le norme in maniera rigida, ma sapere interpretare questioni complesse, collaborare con le varie istituzioni che occupavano lo spazio politico e giurisdizionale della città, e prendere in considerazione anche questioni di natura politica, morale, sociale e spirituale che potevano, grazie all'istituzione dell'*arbitrium*, alleviare o incrementare esponenzialmente le condanne. Si può supporre in conclusione che tale insieme di spinte contraddittorie e centrifughe non permisero, almeno nella Bologna di fine Due e inizio Trecento, di inquadrare la vendetta come un reato meritevole di repressione incondizionata da parte delle autorità giudiziarie. Come conseguenza, tale pratica rimase nonostante la sua illegalità un'opzione da prendere in considerazione per la conduzione dei conflitti.

Opere citate

- A. Antonelli, "Tanto crebbe la baldanza de' Neri, che si compongono col marchese di Ferrara di torre Bologna": logica della documentazione, esegesi delle fonti e sistema documentario nell'età comunale, in «Culture del testo e del documento», 49 (2019), pp. 21-82.
- E. Artifoni, *I governi di "popolo" e le istituzioni comunali nella seconda metà del secolo XIII*, in «Reti Medievali Rivista», 4 (2003), 2, pp. 1-20.
- S.R. Blanshei, *Criminal Law and Politics in Medieval Bologna*, in «Criminal Justice History», 2 (1981), pp. 1-30.
- S.R. Blanshei, *Politics and Justice in Late Medieval Bologna*, Boston 2011.
- D. Bortoluzzi, *I rapporti diplomatici tra le città italiane alla fine del Duecento: il caso di Bologna e Firenze*, in *Dante attraverso i documenti*, II, pp. 1-18.
- D. Bortoluzzi, *Una città davanti alla guerra. Gestione dell'emergenza e comando dell'esercito a Bologna alla fine del Duecento (1296-1306)*, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Firenze 2017.
- M. Campanelli, *Quel che la filologia può dire alla storia: vicende di manoscritti e testi antighibellini nella Firenze del Trecento*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 105 (2003), pp. 87-247.
- M. Campanelli, *Le sentenze contro i Bianchi fiorentini del 1302. Edizione critica*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 108 (2006), pp. 187-377.
- L. Caravaggi, *Tra dialogo e conflitto. Controllare lo spazio e mantenere la pace a Bologna alla fine del Duecento*, in «Archivio storico italiano», 178 (2020), pp. 677-712.
- L. Caravaggi, *Keeping the Peace in a Late Medieval Polity. Conflict and Collaboration in Bologna in the Age of Dante (13th-14th Centuries)*, Tesi di Dottorato, Università di Oxford 2020.
- B.R. Carniello, *The Rise of an Administrative Elite in Medieval Bologna. Notaries and Popular Government, 1282-1292*, in «Journal of Medieval History», 28 (2002), pp. 319-347.
- Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di A. Zorzi, Firenze 2009.
- Dante attraverso i documenti*, II, *Presupposti e contesti dell'impegno politico a Firenze (1295-1302)*, a cura di G. Milani e A. Montefusco, in «Reti Medievali Rivista», 18 (2017).
- T. Dean, *Violence, Vendetta, and Peacemaking in Late Medieval Bologna*, in *Crime, Gender, and Sexuality in Criminal Prosecutions*, a cura di L.A. Knafla, London 1994, pp. 1-17.
- S. Diacciati, *Dante nella politica del comune di Firenze alla fine del Duecento*, in *Il giotoso ritornare. Dante a Bologna nei 750 anni dalla nascita*, a cura di M. Giansante e M. Viggiani, Bologna 2019, pp. 27-42.
- S. Diacciati, *Dante: relazioni sociali e vita pubblica*, in *Dante attraverso i documenti*, II, pp. 243-270.
- S. Diacciati, *Memorie di un magnate impenitente: Neri degli Strinati e la sua Cronichetta*, in «Archivio storico italiano», 168 (2018), pp. 89-143.
- R.M. Fraher, *Conviction According to Conscience: The Medieval Jurists' Debate Concerning Judicial Discretion and the Law of Proof*, in «Law and History Review», 7 (1989), pp. 23-88.
- G. Gardoni, *Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova*, in *Conflitti, paci e vendette*, pp. 43-104.
- M. Gazzini, "Fratres" e "milites" tra religione e politica. *Le Milizie di Gesù Cristo e della Vergine nel Duecento*, in «Archivio storico italiano», 162 (2004), pp. 3-78.
- A. Gorreta, *La lotta fra il comune bolognese e la signoria estense*, Bologna 1906.
- R. Greci, *Bologna nel Duecento*, in *Storia di Bologna*, 2, *Bologna nel Medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna 2007, pp. 499-579.
- P. Grillo, *Milano Guelfa (1302-1310)*, Roma 2013.
- P. Grillo, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma 2018.
- S. Guarisco, *Il conflitto attraverso le norme. Gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo*, Bologna 2005.
- A. Hessel, *Storia della città di Bologna, 1116-1280*, a cura di G. Fasoli, Bologna 1975.
- K.L. Jansen, *Peace and Penance in Late Medieval Italy*, Princeton 2018.
- J. Kaye, *A History of Balance, 1250-1375. The Emergence of a New Model of Equilibrium and its Impact on Thought*, Cambridge 2014.
- P.O. Kristeller, *Matteo de' Libri, Bolognese Notary of the Thirteenth Century, and his Artes Dictaminis*, in *Miscellanea Giovanni Galbiati*, Milano 1951, pp. 283-320.
- G. Kumhera, *The Benefits of Peace. Private Peacemaking in Late Medieval Italy*, Boston 2017.

- Matteo dei Libri, *Arringhe*, a cura di E. Vincenti, Milano 1974.
- S. Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Bologna, Firenze, Siena, Perugia a confronto*, Roma 2006.
- G. Milani, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003.
- G. Milani, *Appunti per una riconsiderazione del bando di Dante*, in «Bollettino di italianistica. Rivista di critica, storia letteraria, filologia e linguistica», 8 (2011), pp. 42-70.
- G. Milani, *From One Conflict to Another (13th-14th Centuries)*, in *A Companion to Medieval and Renaissance Bologna*, a cura di S.R. Blanshei, Boston 2017, pp. 239-259.
- E.I. Mineo, *Popolo e Bene Comune in Italia fra XIII e XIV secolo*, Roma 2018.
- A.M. Onori, *Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdinievole*, in *Conflitti, paci e vendette*, pp. 219-235.
- G. Roberts, *Police Power in the Italian Communes, 1228-1326*, Amsterdam 2019.
- G. Roberts, *Vendetta, Violence, and Police Power in Thirteenth-Century Bologna*, in *Violence and Justice in Bologna, 1250-1700*, a cura di S.R. Blanshei, London 2018, pp. 3-26.
- G. Rossi, *Consilium sapientis iudiciale: studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, Milano 1958.
- M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Roma 1969.
- M. Sbriccoli, "Vidi communiter observari". *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 27 (1998), pp. 231-268.
- M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, pp. 1223-1245.
- Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, Bologna 1877, 3 voll.
- Statuti di Bologna del 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, Bologna 1938, 2 voll.
- G. Tamba, *Le riformazioni del consiglio del popolo di Bologna. Elementi per un'analisi diplomatica*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», 46 (1995), pp. 237-257.
- F. Treggiari, *La parabola del bene comune: ordine pubblico e milizie cittadine*, in *Il bene comune. Forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo*, Spoleto 2012, pp. 265-302.
- A.L. Trombetti Budriesi, *Gli statuti di Bologna e la normativa statutaria dell'Emilia Romagna tra XII e XVI secolo*, in «Mélanges de l'École française de Rome», 126 (2014), < <http://journals.openedition.org/mefrm/2396> >.
- M. Vallerani, *L'amministrazione della giustizia a Bologna in età podestarile*, in «Atti e memorie. Deputazione di storia patria per le province di Romagna», 44 (1992), pp. 291-316.
- M. Vallerani, *Il potere inquisitorio del podestà di fine Duecento*, in *Studi in onore di Girolamo Arnaldi*, Roma 2001, pp. 379-417.
- M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- M. Vallerani, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorili in Italia*, Roma 2010, pp. 117-147.
- M. Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale*, Roma 2012, pp. 275-314.
- M. Vallerani, *Medieval Public Justice*, a cura di S.R. Blanshei, Washington DC 2012.
- M. Vallerani, *Criminal Court Procedure in Late Medieval Bologna: Cultural and Social Contexts*, in *Violence and Justice in Bologna, 1250-1700*, a cura di S.R. Blanshei, London 2018, pp. 25-54.
- S.K. Wray, *Instruments of Concord: Making peace and settling disputes through a notary in the city and Contado of late medieval Bologna*, in «Journal of Social History», 42 (2009), pp. 733-762.
- L. Zanetti Domingues, *Confession and Criminal Justice in Late Medieval Italy. Siena, 1260-1330*, Oxford 2021.
- A. Zorzi, *Ius erat in armis. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629.
- A. Zorzi, *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2002 (E-Book Reading, 1), pp. 135-170.

- A. Zorzi, *Pluralismo giudiziario e documentazione: il caso di Firenze in età comunale*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. Chiffolleau, C. Gauvard e A. Zorzi, Roma 2007, pp. 174-181.
- A. Zorzi, *Fracta est civitas magna in tres partes. Conflitto e costituzione nell'Italia comunale*, in «Scienze e Politica», 39 (2008), pp. 61-87.
- A. Zorzi, *I conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e sulle prospettive di ricerca*, in *Conflitti, paci e vendette*, pp. 7-42.
- A. Zorzi, *Bien Commun et conflits politiques dans l'Italie communale*, in *De Bono Communi. The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.)*, a cura di E. Lecuppre-Desjardin e A.L. Van Bruaene, Ghent 2010, pp. 267-290.
- A. Zorzi, *Consigliare alla vendetta, consigliare alla giustizia. Pratiche e culture politiche nell'Italia comunale*, in «Archivio storico italiano», 179 (2012), pp. 263-284.
- A. Zorzi, *Legitimation and Legal Sanction of Vendetta in Italian Cities from the Twelfth to the Fourteenth Centuries*, in *The Culture of Violence in Renaissance Italy*, a cura di F. Ricciardelli, Firenze 2012, pp. 27-54.
- A. Zorzi, *Dante tra i Bianchi e i Neri*, in *Dante attraverso i documenti*, II, pp. 1-23.

Lorenzo Caravaggi
 University of East Anglia
 Caravaggi@uea.ac.uk

